



# COMUNE DI LANUSEI

Provincia dell'Ogliastra

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **9**  
DEL **28/03/2017**

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - APPROVAZIONE**

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 13:33, nella sala consiliare del Comune, si è riunito in seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione il Consiglio Comunale composto dai Signori:

	Presenti	Assenti
1 FERRELI DAVIDE	X	
2 USAI FULVIO	X	
3 CONGIU NADIR PAOLO		X
4 DORE GIANCARLO	X	
5 ACAMPORA SALVATORE SEI	X	
6 CARRUANA MARIO	X	
7 PISANO MATTEO	X	
8 MARONGIU LUCA		X
9 USAI RICCARDO	X	

	Presenti	Assenti
10 DEIANA SUSANNA	X	
11 CAROBBI SILVIO STEFANO		X
12 MONNI ROBERTO		X
13 PRETTI LUCA		X
14 PIRAS LILIANA ANNA		X
15 PIRAS ATTILIO	X	

**Totale n. 9 6**

Assume la presidenza **Davide Ferreli** in qualità di Sindaco .

Partecipa **Dr.ssa Antonina Mattu** nella sua qualità di Segretario Comunale .

Risultano nominati scrutatori i Consiglieri:

MATTEO PISANO  
ATTILIO PIRAS

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio comunale a deliberare sull' oggetto sopraindicato

# IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che:

- il D.P.R. 24.7.1977, n. 616, in attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22.7.1975 n. 382, attribuisce ai Comuni, nell'ambito delle funzioni di polizia amministrativa, il compito di rilasciare le licenze di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. R.D. n. 773/1931 per gli spettacoli e gli intrattenimenti pubblici;
- l'art. 80 del T.U.L.P.S. prevede che, al fine del rilascio delle predette licenze, il Sindaco disponga la verifica della solidità e della sicurezza delle strutture utilizzate per gli spettacoli e gli intrattenimenti pubblici, da parte di una commissione tecnica;
- l'art. 4 del "*Regolamento di esecuzione del TULPS*", approvato con Regio Decreto 06/05/1940 n. 635, e successive modifiche ed integrazioni, ha riscritto gli articoli 141 e 142 del regolamento del TULPS - R.D. 6 maggio 1940, n. 635 ed ha introdotto un nuovo articolo 141 bis e nello specifico:
  - l'art. 141 prevede che per l'applicazione dell'art. 80 del T.U.L.P.S. siano istituite "Commissioni di vigilanza";
  - l'art. 141 bis istituisce e regola la composizione, le modalità di nomina e le funzioni della Commissione comunale di vigilanza dei locali di pubblico spettacolo riservando al Sindaco il potere di nomina dei singoli membri, anche avvalendosi di professionisti esperti in acustica o in altra disciplina tecnica in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale/impianto da verificare;
  - l'art. 142 stabilisce, altresì, che quando la Commissione comunale non è istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai relativi compiti provvede la Commissione provinciale di vigilanza;
- il Comune di Lanusei attualmente già dispone di una Commissione comunale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo.

**RITENUTO** che la Commissione comunale di vigilanza, oltre a rispondere ad un adempimento legislativo espressamente previsto dal richiamato art. 141 bis del R.D. 635/1940, sia strettamente funzionale a ridurre i tempi procedurali di rilascio delle licenze di pubblico spettacolo ed intrattenimento, tenuto anche conto dei casi specifici in cui si rende necessario effettuare un sopralluogo sui locali e/o gli impianti da autorizzare, in armonia con i principi che regolano l'attività amministrativa come definiti dalla Legge n. 241/1990, e successive modifiche ed integrazioni.

**DATO ATTO** che il "*Regolamento di esecuzione del TULPS*", approvato con R.D. n. 635/1940, non contiene alcuna norma circa il funzionamento della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

**CONSIDERATO** che questo Ente è privo di Regolamento comunale per il funzionamento della Commissione di che trattasi.

**RITENUTO**, pertanto, necessario ed opportuno procedere a dettare apposite disposizioni che ne consentano il regolare funzionamento mediante la stesura di un regolamento che disciplini l'organizzazione e le funzioni della Commissione comunale di vigilanza per l'espressione del parere di fattibilità sui progetti relativi ai locali/impianti che ospitano attività di pubblico spettacolo e intrattenimento e, ove previsto, provveda anche ad effettuare il sopralluogo per la verifica dell'agibilità degli stessi.

**VISTO** il "Regolamento per il funzionamento della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo" che allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) ne forma parte integrante e sostanziale.

**RITENUTO**

- di procedere all'approvazione di detto regolamento, in forza anche del potere di regolamentazione attribuito ai Comuni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e dall'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

- di demandare a successiva deliberazione della Giunta comunale la determinazione delle modalità di pagamento e la misura dei diritti di sopralluogo per gli interventi della Commissione comunale di vigilanza sui locali/impianti di pubblico spettacolo, nonché le modalità di versamento e la misura dei compensi dovuti ai componenti la Commissione non dipendenti dell'amministrazione comunale.

**ATTESA** la necessità di provvedere in merito.

**VISTI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e riportati nel testo della presente deliberazione.

**SENTITA** l'illustrazione del Responsabile dell'Area degli Affari Generali, Marco Lai, alla quale seguono gli interventi riportati nel verbale della seduta cui si rinvia.

**VISTI:**

- il R.D. n. 773/1931;
- il R.D. n. 635 del 06/05/1940;
- D.P.R. 24/07/1977, n. 616;
- l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2001;
- lo Statuto comunale.

Con votazione unanime e palese, espressa per alzata di mano

## **DELIBERA**

**DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

**DI APPROVARE** il Regolamento per il funzionamento della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, nel testo allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale.

**DI DEMANDARE** a successiva deliberazione della Giunta comunale la determinazione delle modalità di pagamento e la misura dei diritti di sopralluogo per gli interventi della Commissione comunale di vigilanza sui locali/impianti di pubblico spettacolo, nonché le modalità di versamento e la misura dei compensi dovuti ai componenti la Commissione non dipendenti dell'amministrazione comunale.

**DI DARE ATTO** che il presente Regolamento verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio comunale ed entrerà in vigore con l'esecutività della presente deliberazione;

**DI RENDERE** il presente atto, con separata votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi del art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 stante l'urgenza di provvedere.

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267**  
**Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali**

<b>PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA</b>	FAVOREVOLE
	Data, 15/03/2017 <b>IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GENERALI</b> F.to Marco Lai

<b>PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE</b>	FAVOREVOLE
	Data, 15/03/2017 <b>IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GIURIDICI ED ECONOMICI</b> F.to Dr.ssa Antonina Mattu

**Letto, approvato e sottoscritto.**

IL PRESIDENTE

F.to Davide Ferreli

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr.ssa Antonina Mattu

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28/03/2017:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune per 10 giorni ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n. 267/2000;

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n. 267/2000.

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI  
F.to \_\_\_\_\_Marco Lai

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi fino al 21/04/2017, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267.

Lanusei, 06/04/2017

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI  
F.to \_\_\_\_\_Marco Lai



**COMUNE DI LANUSEI**  
*Provincia di Nuoro*

**REGOLAMENTO PER IL  
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE  
COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI  
PUBBLICO SPETTACOLO**

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28/03/2017)



## ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina le modalità di funzionamento ed i compiti della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (di seguito C.C.V.L.P.S.) di cui all'art. 141 bis del R.D. n. 635/1940 "Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. n. 773/1931" così come modificato dall'art. 4 del D.P.R. n. 311/2001.

## ART. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento:

- a) per agibilità si intende l'agibilità conseguente alle verifiche di cui all'art. 80 del TULPS;
- b) per luogo pubblico si intende un luogo a cui chiunque può accedere (es.: vie, piazze, ecc.);
- c) per luogo aperto al pubblico (pubblico o privato) si intende un luogo le cui condizioni di accesso sono stabilite dal gestore (es: pagamento di un biglietto di accesso o altre regole);
- d) per luogo esposto al pubblico si intende quello che ha una collocazione tale che dall'esterno è possibile vedere quanto in esso avviene (es.: cortile; un locale con finestre prospicienti la pubblica via);
- e) per spettacoli si intendono le forme di divertimento cui il pubblico assiste in forma passiva (cinema, teatro, ...);
- f) per trattenimenti si intendono le forme di divertimento cui il pubblico partecipa in modo attivo (ballo, giostre, ...);
- g) per manifestazioni temporanee si intendono le forme di spettacolo e/o intrattenimento che si svolgono per un periodo di tempo limitato in luoghi ordinariamente non adibiti a dette attività;
- h) per allestimenti temporanei si intendono le strutture, attrezzature ed impianti installati per un periodo limitato ai fini dello svolgimento di trattenimenti e/o spettacoli temporanei;
- i) per locali si intendono fabbricati, spazi all'aperto, ambienti e relative pertinenze destinati ad ospitare lo spettacolo e/o trattenimento;
- j) per attività dello spettacolo viaggiante si intendono le attrazioni e i trattenimenti rientranti nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge 18.03.1968 n. 337;
- k) per complessi di attrazioni dello spettacolo viaggiante si intendono l'insieme di attrazioni e di trattenimenti rientranti nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge 18.03.1968 n. 337 allestiti in occasione di fiere, sagre e feste a carattere locale per i quali non è richiesta l'autorizzazione all'esercizio di parchi di divertimento disciplinati dal titolo III del D.M. 25 maggio 2003;
- l) per capienza dei locali si intende l'affollamento massimo definito dal titolo IV del D.M. 19/08/1996, recante la regola tecnica di prevenzione incendi integrato e modificato da Decreto del Ministero dell'Interno 06/03/2001. Nei luna-park, ai fini del presente Regolamento, l'affollamento massimo è pari al numero delle persone che contemporaneamente possono utilizzare le attrazioni e l'area in cui insiste il luna park. Per le singole attrazioni dello spettacolo viaggiante l'affollamento massimo è pari al numero delle persone che contemporaneamente possono utilizzare l'attrazione nonché delle persone che possono assistere occupando la pedana circostante la medesima attrazione. Nel computo di quanto precedentemente indicato non deve essere conteggiato il numero delle persone che eventualmente affollino zone vietate al pubblico;
- m) per circoli privati si intendono i locali in cui l'accesso è riservato ai soli soci.

## ART. 3 – COMPITI DELLA COMMISSIONE

La C.C.V.L.P.S. di cui agli artt. 141 e 141 bis del R.D. n. 635/1940 provvede ai fini dell'art. 80 del T.U.L.P.S. a:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa Provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso Comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

#### ART. 4 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La C.C.V.L.P.S. è composta:

- a) dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede;
- b) dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale, o suo delegato;
- c) dal Dirigente medico dell'A.T.S. Sardegna A.S.S.L. Lanusei, o da un medico dallo stesso delegato;
- d) dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico comunale, o suo delegato;
- e) dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, o suo delegato;
- f) da un esperto in elettrotecnica.

Alla Commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica, o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

La Commissione è integrata da un rappresentante del CONI, o suo delegato, quando si tratti di esaminare domande riguardanti gli impianti sportivi.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici e' comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o più supplenti.

#### ART. 5 – NOMINA DELLA COMMISSIONE

I componenti della Commissione, compreso il Presidente, sono nominati, ogni tre anni, dal Sindaco.

Ogni componente effettivo ha facoltà di nominare un proprio delegato che lo sostituisca nei casi di assenza od impedimento.

I componenti nominati, titolari o supplenti, che senza giustificato motivo non partecipano a due sedute della Commissione decadono dall'incarico.

La Commissione resta in carica tre anni e continua ad operare fino all'insediamento della nuova Commissione.

Non vi sono limiti di rinnovo della designazione per i componenti.

Le funzioni del Segretario verbalizzante sono affidate al Responsabile dell'Area degli Affari Generali ed in sua sostituzione ad altro dipendente appartenente alla medesima area.

Ai sensi dell'art. 2 del d.l. n. 293/1994, convertito in legge n. 444/1994 e succ. mm. li, la nuova Commissione deve essere ricostituita entro il termine di scadenza della precedente. Allo scopo, le procedure volte alla ricostituzione devono essere avviate almeno quattro mesi prima della scadenza prevista. In caso di mancata ricostituzione si applica quanto disposto in materia dal citato D.L. n. 293/1994.

#### ART. 6 - TECNICI ESTERNI

Eventuali esperti esterni al Comune possono essere nominati dal Sindaco su proposta del rispettivo Ordine Professionale o Ente di appartenenza, in considerazione della loro specializzazione.

L'esperto in materia di "acustica", od altri specialisti, sono nominati membri aggiuntivi della Commissione, e saranno convocati quando necessario.

L'incarico decade automaticamente alla scadenza del mandato della Commissione.

Il compenso previsto per i commissari, ove dovuto, sarà erogato nella misura prevista dalla vigente normativa.



#### ART. 7 - CONVOCAZIONE - LUOGO DI RIUNIONE

La Commissione si riunisce presso la sede comunale, ovvero nei luoghi di volta in volta indicati dal Presidente nell'avviso di convocazione.

La Commissione è convocata dal Presidente con avviso scritto da inviare a mezzo PEC, a cura del segretario, a tutti i componenti, titolari e supplenti.

Il Presidente, inoltre, stabilisce l'ordine del giorno, conduce la discussione e decide il calendario dei lavori.

Gli avvisi contengono il giorno, l'ora, il luogo della riunione e del sopralluogo, l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

L'avviso di convocazione, relativo alla fase istruttoria, è inviato anche al destinatario del provvedimento finale, che potrà partecipare alla riunione, assistito da personale di sua fiducia.

Il Presidente, qualora necessario, può convocare la Commissione in fase di pre-istruttoria.

Ogni commissario ha la facoltà di contattare, nel corso dei lavori, il destinatario del provvedimento finale (o un suo delegato) qualora ritenga necessario acquisire dei chiarimenti.

L'avviso di convocazione è inoltrato, fatte salve situazioni di motivata urgenza, almeno 15 giorni prima della data prevista per la riunione, unitamente alla documentazione relativa all'ordine del giorno.

Allo scopo di garantire sempre la regolare costituzione dell'organo, è sempre ammesso, per ciascuna Amministrazione od organizzazione interessata, il potere di delegare un soggetto determinato, in caso di accertata assenza o impedimento sia del membro effettivo che del membro supplente.

Tutti i partecipanti hanno diritto di intervento, che sarà verbalizzato.

Il Presidente può invitare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, personale di altri uffici comunali, al fine di acquisire informazioni o chiarimenti resi necessari dalla specifica natura degli interventi sottoposti all'esame.

#### ART. 8 – ORDINE DEL GIORNO

L'ordine del giorno indica le pratiche da sottoporre nel corso della singola adunanza all'esame della Commissione, ripartite nelle seguenti categorie:

- a) manifestazioni temporanee;
- b) attività permanenti (locali).

Le pratiche sono iscritte all'ordine del giorno secondo il rispettivo ordine cronologico di arrivo riferito a ogni singola categoria sopra indicata.

In caso di urgente necessità, rappresentata e motivata dall'interessato, il presidente può iscrivere all'ordine del giorno ulteriori pratiche.

Al fine di conseguire la programmazione dell'attività della Commissione, gli uffici comunali competenti trasmettono alla segreteria dell'organo collegiale medesimo, entro il giorno 20 di ogni mese, l'elenco delle manifestazioni temporanee in programma nel mese successivo.

#### ART. 9 – RIUNIONI

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di tutti i componenti della Commissione nelle persone dei titolari o dei rispettivi supplenti.

L'assenza del rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo o del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e l'assenza dei membri aggregati, in quanto componenti non obbligatori, quando non ricorrono casi di locali ed impianti con specifiche dotazioni tecnologiche, non inficia la validità della riunione.

I pareri della Commissione sono dati per iscritto e sono assunti a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

I componenti della Commissione hanno l'obbligo di astenersi dalle sedute e/o dai sopralluoghi qualora si verifichi una delle ipotesi di cui all'art. 51 c.p.c..

#### ART. 10 – ADEMPIMENTI PRELIMINARI DELLE ADUNANZE

La documentazione relativa a ciascuna pratica iscritta all'ordine del giorno, ai fini della preliminare consultazione da parte dei componenti dell'organo collegiale è depositata presso la segreteria della Commissione almeno tre giorni lavorativi prima della diramazione dell'avviso di convocazione.

Copia dei fascicoli, che necessitano di un preesame relativi agli argomenti all'ordine del giorno è trasmessa contestualmente all'invio dell'avviso di convocazione al Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco ed agli altri componenti tecnici, al fine di consentire agli stessi di relazionare in merito nel corso dell'adunanza medesima.

Le istanze riguardanti le manifestazioni temporanee, una volta pervenute all'ufficio comunale competente, devono essere immediatamente trasmesse, in copia, alla segreteria della Commissione, ai fini del tempestivo espletamento della necessaria istruttoria tecnica e degli altri adempimenti di competenza.

I titolari dei locali, gli organizzatori delle manifestazioni temporanee ed i professionisti incaricati hanno diritto di essere sentiti dalla Commissione per fornire chiarimenti in ordine alle pratiche presentate. La Commissione, previa valutazione della pratica, ha facoltà di convocare i predetti soggetti.

Il segretario della Commissione cura la raccolta e l'aggiornamento delle disposizioni normative e delle regole tecniche in materia di pubblici spettacoli e trattenimenti, nonché quelle aventi, comunque, rilevanza per l'attività dell'organo collegiale. Il materiale raccolto è reso disponibile nel corso delle adunanze, ai fini di una pronta consultazione da parte dei componenti della Commissione.

#### ART. 11 - FORMULAZIONE DEL PARERE

Il parere della Commissione è redatto sotto forma di verbale motivato con la sottoscrizione di tutti i componenti e del segretario verbalizzante.

Il parere può essere espresso anche con eventuali prescrizioni.

Il parere espresso dalla Commissione per una pratica è dato per scritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti ed è partecipato immediatamente al richiedente, qualora prenda parte ai lavori della Commissione, ovvero notificato allo stesso all'indirizzo PEC indicato nella richiesta.

Nel caso di locali o impianti fissi di pubblico spettacolo, la Commissione esprime il proprio parere entro 30 giorni dalla data di presentazione all'Amministrazione comunale della domanda di autorizzazione regolare e completa.

Nel caso di impianti destinati a manifestazioni temporanee, la relativa domanda deve essere presentata all'Amministrazione comunale almeno 30 giorni prima della data prevista per la manifestazione stessa.

Tuttavia, l'Ufficio Responsabile del Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 69, 69 e 80 del T.U.L.P.S. può riservarsi di accettare domande pervenute oltre detto termine, tenuto conto della non rilevante entità della manifestazione. In ogni caso non possono essere accettate richieste di parere della Commissione per lo svolgimento di manifestazioni temporanee pervenute entro il 15° giorno precedente la data prevista per la manifestazione stessa, tranne i casi di comprovata urgenza e necessità.

Se per il mancato rispetto dei termini non fosse possibile convocare la Commissione ovvero non fosse possibile effettuare i previsti sopralluoghi, nonché l'adeguamento alle prescrizioni imposte, l'istanza sarà archiviata, salva diversa valutazione del Sindaco, in qualità di Autorità di Pubblica Sicurezza.

La Commissione si riserva, comunque, di disporre eventuali sopralluoghi al fine di effettuare opportune verifiche di situazioni attuali e/o pregresse, dandone opportuna informazione agli interessati al procedimento.

#### ART. 12 – VERBALE DI ADUNANZA

Il verbale di adunanza deve indicare i nomi dei componenti presenti e contenere una succinta esposizione dei lavori svolti e la decisione adottata.

E' redatto dal segretario della Commissione e sottoscritto da quest'ultimo, dai componenti presenti e dal presidente. La decisione della Commissione è notificata agli interessati a cura dell'ufficio comunale competente al rilascio delle licenze di agibilità.

Ogni componente ha diritto di far verbalizzare integralmente le motivazioni del proprio voto e ogni altra dichiarazione che ritenga rilevante.

Il segretario verbalizzante raccoglie gli originali dei verbali in apposito registro, unitamente all'originale di convocazione.

Il verbale di ogni riunione è inviato agli altri uffici che saranno, di volta, in volta indicati dalla Commissione.

Nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti amministrativi, è consentito a chiunque abbia interesse di prendere visione dei verbali della Commissione previa motivata richiesta.

#### ART. 13 - RICHIESTE DI INTERVENTO – DOMANDA: MODALITÀ E CONTENUTO

Ogni richiesta di intervento della Commissione deve essere formulata con istanza in bollo, diretta al Sindaco, entro i seguenti termini perentori:

- a) almeno 30 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti nuova realizzazione o di ristrutturazione);
- b) almeno 30 giorni prima della data per la quale è fissato lo svolgimento della manifestazione a carattere temporaneo (per verifica agibilità), concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre, ecc.

Nei casi di urgenza, motivata e documentata come nei casi di iniziative promosse da pubbliche amministrazioni, che non siano state preventivamente programmate, la richiesta deve essere presentata almeno quindici giorni prima.

Le istanze pervenute dopo tali termini sono improcedibili.

Tutti i documenti allegati saranno esibiti in originale ovvero in copia conforme, redatti da tecnico abilitato, iscritto al relativo albo professionale ed in regola con la legge sul bollo.

In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la Commissione può richiedere, a fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa, e quant'altro previsto dalla normativa vigente, al fine di avere il quadro più completo e preciso possibile di ciò che deve essere verificato.

Il Segretario della Commissione provvede a verificare la regolarità formale e la rispondenza della documentazione allegata alle richieste e la trasmette al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ed alla A.S.L., per gli adempimenti connessi di competenza degli stessi. Inoltre, il Segretario anticipa via PEC, la suddetta documentazione agli altri componenti della C.C.V.L.P.S.

Qualora l'Ufficio responsabile del procedimento riscontri la mancanza della documentazione prescritta a corredo della domanda, questo provvede entro 10 giorni dalla presentazione, a richiedere all'interessato la necessaria documentazione integrativa assegnandogli un termine per adempiere. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è interrotto e inizierà a decorrere nuovamente a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa richiesta. Nel caso in cui non venga presentata la documentazione integrativa richiesta entro il termine assegnato la domanda verrà archiviata.

In ogni caso, la Commissione può richiedere ulteriore documentazione integrativa in relazione alla particolarità dei locali o degli impianti, assegnando all'interessato un termine per adempiere. In caso di mancato adempimento termine assegnato la domanda verrà archiviata.

Ove occorran chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali, la Commissione può convocare il soggetto richiedente ovvero il progettista.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia a quanto disposto dalla L. n. 241/1990.

#### ART. 14 – SOPRALLUOGHI

La Commissione dispone l'effettuazione delle verifiche di cui all'art. 141, comma 1, lettera e) del R. D. n. 635/1940, avvalendosi dei componenti allo scopo delegati, ogni qual volta lo ritenga necessario, e, in ogni caso, quando siano trascorsi cinque anni dall'ultimo sopralluogo.

I sopralluoghi finalizzati al rilascio della licenza di agibilità di nuovi locali o resi necessari in conseguenza di modifiche strutturali apportate ai medesimi vengono effettuati dalla Commissione con la partecipazione di tutti i componenti o relativi supplenti.

Per le manifestazioni temporanee indette dall'amministrazione comunale, i sopralluoghi devono essere richiesti dall'interessato almeno tre giorni lavorativi prima della manifestazione, mentre per le manifestazioni indette dai privati la visita di sopralluogo deve essere richiesta almeno cinque giorni lavorativi prima, al fine di consentire l'adeguamento alle prescrizioni eventualmente imposte dalla Commissione, a tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

Il segretario della Commissione provvede all'organizzazione di tutti i sopralluoghi stabiliti dall'organo collegiale, sentiti i componenti dello stesso e partecipa alle operazioni con funzioni di verbalizzante.

In applicazione dell'art. 141-bis, comma 8, del Regio Decreto n. 635/1940, lo svolgimento dei sopralluoghi di cui al presente articolo è preventivamente comunicato all'interessato (proprietario o gestore del locale, organizzatore della manifestazione, ecc.), che può parteciparvi, anche mediante un proprio rappresentante, e sottoporre alla Commissione memorie e documenti.

#### ART.15 – SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

Ai componenti della commissione spetta, non più di una volta nella stessa giornata, un'indennità di presenza pari a quella prevista per i consiglieri comunali. Ai componenti non dipendenti dell'Amministrazione comunale, è inoltre dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

L'effettuazione del sopralluogo è subordinata al pagamento di una somma a titolo di diritti di sopralluogo nella misura che verrà determinata con delibera della Giunta comunale.

I diritti di cui sopra non sono dovuti per i controlli periodici.

Le spese di sopralluogo della commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne chiede l'intervento. La relativa somma deve essere versata prima del sopralluogo, la mancata corresponsione delle spese di sopralluogo comporta la non effettuazione del sopralluogo.

#### ART. 16 - VERIFICA DELLE PRESCRIZIONI

Qualora la Commissione esprima un parere con prescrizioni è fatto obbligo alla stessa di verificare il rispetto degli adempimenti imposti al richiedente, prima dell'inizio dell'allestimento o dell'inizio dell'attività.

La Commissione programma controlli periodici, di cui al precedente art. 1 comma 4 lett. e). Ai controlli provvede la Commissione nella sua interezza o attraverso alcuni componenti all'uopo delegati dal Presidente (sentita la Commissione) e comunque nel rispetto di quanto indicato all'art. 141, primo comma lett. e) del vigente R.D. 06/05/1940, n. 635, dandone opportuna e preventiva informazione agli interessati.

Alle verifiche e ai controlli debbono presenziare i richiedenti, ovvero i soggetti sottoposti al controllo e/o i tecnici di parte, purché all'uopo delegati.

L'esito delle verifiche e dei controlli deve essere comunicato, in forma scritta, al Presidente della Commissione, entro tre giorni dalla loro effettuazione e, nel caso di manifestazioni temporanee, prima dell'inizio della manifestazione. Il parere è assunto e ratificato dalla Commissione nella prima adunanza successiva al sopralluogo medesimo.

#### ART. 17 - NORMA FINALE

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla vigente normativa in materia.